



ORIGINALE

N. 69

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

29 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI GSM S.P.A. DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di NOVEMBRE alle ore 19:30, nella Sala Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO	CARICA	Presente/Assente
Avv. Canton Jessica	Sindaco	Presente
Azzaretti Donatella	Componente del Consiglio	Presente
Babuin Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bozzo Diego	Componente del Consiglio	Presente
Casari Tiziano	Componente del Consiglio	Presente
Ceolin Carlo Benito	Componente del Consiglio	Presente
Cieol Michele	Componente del Consiglio	Presente
Cipolat Denise	Componente del Consiglio	Presente
Corai Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Drago Fulvio	Componente del Consiglio	Presente
Giacomazzi Manuel	Componente del Consiglio	Presente
Mutton Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Padoani Loris	Componente del Consiglio	Presente
Parpinelli Annalisa	Componente del Consiglio	Presente
Pezzutti Sara	Componente del Consiglio	Presente
Pignat Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Ramponi Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Viera Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Zannier Elena	Componente del Consiglio	Presente
Zannese Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Zoppi Federico	Componente del Consiglio	Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Cristiana Rigo.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra Canton Avv. Jessica nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE :

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio pubblico per la gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

DATO ATTO che le forme di gestione dei servizi di cui trattasi previste dall'ordinamento sono sostanzialmente le seguenti:

- a) affidamento diretto del servizio a società pubblica in house;
- b) affidamento a società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura c.d. "a doppio oggetto");
- c) affidamento del servizio con gara ad evidenza pubblica;
- d) gestione in proprio;

CONSIDERATO che questo Comune ritiene opportuno attivare, a partire indicativamente dal momento di perfezionamento degli atti e fino al 31/12/2023, i servizi per la gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni mediante la modalità in house, e a tal fine acquisire la partecipazione nella società "GSM Spa" con sede a Pordenone, per le motivazioni espresse nella presente delibera e nei relativi allegati;

RILEVATO che la norma principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il **decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175** recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare:

- **l'articolo 2** recante "**Definizioni**", il quale prevede che ai fini del medesimo decreto si intendono per:
 - «**controllo**»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
 - «**controllo analogo**»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
 - «**controllo analogo congiunto**»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - «**partecipazione**»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
 - «**servizi di interesse generale**»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
 - «**servizi di interesse economico generale**»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
 - «**società**»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
 - «**società a controllo pubblico**»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo;
 - «**società a partecipazione pubblica**»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
 - «**società in house**»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;

- **l'articolo 3** recante “**Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica**”, **comma 1**, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare a società costituite in forma di società per azioni;
- **l'articolo 4** recante “**Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche**”, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, fra cui, a titolo esemplificativo le seguenti:
 - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- **l'articolo 5** recante “**Oneri di motivazione analitica**”, il quale prevede:
 - **al comma 1** che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
 - **al comma 2** che l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
 - **al comma 3** che l'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- **l'articolo 7** recante “**Costituzione di società a partecipazione pubblica**”, il quale prevede:
 - **al comma 1** che in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale;
 - **al comma 2** che l'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;
- **l'articolo 8** recante “**Acquisto di partecipazioni in società già costituite**”, il quale prevede, al **comma 1**, che le operazioni che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;

RILEVATO:

- che con nota del 01/08/2018 questo Comune ha comunicato a “GSM Spa” l'intenzione di valutare l'opportunità di acquistare quote azionarie della medesima società, allo scopo di un conseguente affidamento diretto del servizio di la gestione del servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- che con nota del 06/09/2018 questo Comune richiedeva a “GSM Spa” la formulazione di un'offerta economica concernente di la gestione del servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- che nell'Assemblea dei Soci tenutasi il 07/12/2017 è stata data l'autorizzazione alla vendita di azioni proprie di “GSM Spa”, secondo il bando ad evidenza pubblica pubblicato sul sito internet della società e con scadenza 31/12/2018;
- che il Comune di Fiume Veneto con propria nota a firma del Sindaco del 18/10/2018 esprimeva la propria volontà di procedere all'acquisto di n. 1 azione di “GSM SpA” per una spesa complessiva di euro 7.666,00, determinata secondo il valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;

RAVVISATO l'acquisto di n. 1 azione congruo alle finalità perseguite tenuto conto:

- delle dimensioni degli altri comuni soci in "GSM Spa";
- dei servizi espletati dai comuni soci tramite la società;
- delle dimensioni dei servizi pubblici da svolgere nel territorio comunale;
- della garanzia dell'esercizio del controllo analogo anche con una quota fortemente minoritaria;
- del costo necessario all'acquisizione;

ACQUISITA la relazione allegata sub A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "GSM Spa" da parte del comune di Fiume Veneto, redatta ai sensi del sopracitato articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

RITENUTO pertanto opportuno, conforme alla normativa vigente e corrispondente al pubblico interesse, aderire al capitale di "GSM Spa" di Pordenone, ed a tal fine procedere alla acquisizione di n. 1 azione, per una spesa complessiva di euro 7.666,00;

CONSIDERATO che si ritiene di affidare in modo diretto i servizi di la gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alla società in house "GSM Spa" di Pordenone, nel rispetto ed in applicazione della normativa vigente, ed in particolare, delle seguenti norme, come di seguito illustrato:

- il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le linee guida n. 7 ANAC;
- il D.L. 179/2012, articolo 34, comma 20;

VISTO il già richiamato D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- **l'articolo 16** recante "**Società in house**", che prevede:
 - **al comma 1** che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
 - **al comma 2** che ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:
 - a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;
 - b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
 - c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile;
 - **al comma 3** che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- **l'articolo 26** recante "**Altre disposizioni transitorie**", il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo;

VISTO inoltre il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (c.d. **Codice degli appalti**), ed in particolare:

- l'articolo 5 recante “Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico” il quale prevede:
 - al comma 1 che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - al comma 2 che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;
- l'articolo 192 recante “Regime speciale degli affidamenti in house” il quale prevede:
 - al comma 1 che è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui al sopraccitato articolo 5; l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto; la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;
 - al comma 2 che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

VISTE altresì le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016” approvate dall'ANAC con determinazione n. 235 del 15.02.2017, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del codice delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice, ed in particolare:

- l'articolo 3 recante “Soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'elenco”, il quale prevede che sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house;
- l'articolo 4 recante “Presentazione della domanda” il quale prevede che la domanda di iscrizione è presentata dalle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente, in modalità telematica accedendo al sito web dell'Autorità ed utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile on line;
- l'articolo 5 recante “Avvio del procedimento”, il quale prevede che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, così come prescritto dall'art. 5, comma 1, del Codice, a prescindere pertanto dall'effettiva accoglienza;
- l'articolo 6 recante “La verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del Codice e agli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”, il quale prevede:

- **al comma 6.1** che l'Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore richiedente;
- **al comma 6.2** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo partecipato, che lo stesso abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- **al comma 6.3** che ai fini della verifica dell'esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
- **al comma 6.4** che l'Ufficio competente accerta, mediante l'esame dell'atto costitutivo dell'organismo partecipato, l'assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge;
- **al comma 6.5** che l'Ufficio competente accerta che lo statuto dell'organismo partecipato preveda che oltre l'80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house;
- **l'articolo 9** recante **"Entrata in vigore"**, il quale prevede:
 - **al comma 9.1** che le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (pubblicazione avvenuta nella G.U. n. 61 del 14 marzo 2017);
 - **al comma 9.2** che a partire da 90 giorni dopo l'entrata in vigore delle linee guida è possibile presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco, e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house;
 - **al comma 9.3** che fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e ai commi 2 e 3 dell'art. 192 del Codice;

VISTO ulteriormente il **D.L. 18.10.2012 n. 179** recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed in particolare **l'articolo 34** recante "Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni", il quale prevede al **comma 20** che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO che pertanto, all'esito della puntuale analisi della normativa vigente applicabile, così come sopra descritta, i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alla propria società in house sono i seguenti:

1. assenza di partecipazione di capitali privati nella società;
2. lo statuto della società deve avere come oggetto sociale attività di produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune;
3. esercizio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e cioè la sussistenza in capo al comune di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali;
4. oltre l'80 per cento delle attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci;
5. valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,

nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

6. affidamento del servizio effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RILEVATO inoltre che in data 26/11/2018 si è proceduto all'invio della richiesta, tramite portale dell'ANAC, dell'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, prevista dall'art. 192 del Codice appalti e disciplinata dalle linee guida n. 7 dell'ANAC;

CONSIDERATO che sussistono tutti i requisiti e le condizioni per poter affidare in modo diretto i servizi di gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alla propria società in house "GSM Spa", così come dettagliatamente illustrato nella relazione "ex articolo 34" allegato B) alla presente delibera, e di seguito sintetizzato:

1. con riferimento ai capitali privati, si vedano principalmente gli artt. 5/6/7 dello statuto della società, i quali affermano espressamente l'impossibilità di capitale privato se non in quote e modalità consentite per la realizzazione del modello "in house providing";
2. con riferimento alle attività necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune, si veda l'articolo 4 dello statuto della società recante "Oggetto sociale", il quale afferma che la società "GSM Spa" tra i servizi offerti annovera la gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e che costituiscono alcuni dei servizi fondamentali compresi nelle finalità istituzionali del Comune;
3. con riferimento al controllo analogo si vedano i seguenti atti, che consentono effettivamente ad ogni Comune socio, a prescindere dal numero di azioni detenute, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:
 - l'articolo 25 dello statuto recante "Diritti di controllo degli enti pubblici locali soci, sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati", il quale prevede che gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario e dalla normativa nazionale, specificandone le modalità;
 - la vigente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali;
4. con riferimento alla percentuale di fatturato si veda in particolare la dichiarazione trasmessa da "GSM Spa" ed acquisita al protocollo comunale n. 20949 del 22/10/2018;
5. con riferimento alla congruità economica dell'offerta del soggetto in house si veda, per le motivazioni analitiche, la relazione di cui all'allegato B, e l'offerta economica presentata di cui al protocollo n. 18853 del 19/09/2018;
6. con riferimento alla relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, si veda il già richiamato schema redatto ex articolo 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, allegato B alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, che sarà pubblicata sul sito internet del Comune così come prescritto dalla norma richiamata;

RILEVATO:

- che "GSM Spa", nella veste di società a totale partecipazione pubblica, si configura quale società in house in linea con i principi dettati dal diritto comunitario, sia per quanto riguarda l'attività gestionale svolta, sia per il modello di governance che essa presenta, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano il relativo statuto sociale;
- che detta società persegue l'obiettivo di elevare i livelli di efficienza ed efficacia nei servizi pubblici, nell'ambito di una mission volta a esprimere un marcato ruolo pubblico nelle scelte gestionali relative ai servizi sul territorio;
- che la predetta relazione ex articolo 34, comma 20, dimostra l'economicità e l'efficienza della gestione dei servizi tramite "GSM Spa" nel territorio di questo Comune, e ribadisce la sua conformità al diritto comunitario;
- che la relazione dimostra che le condizioni di svolgimento dei servizi pubblici succitati tramite "GSM Spa" risultano migliorative, sia sotto il profilo economico sia della qualità, rispetto a quelle di attuale svolgimento dei servizi pubblici nel territorio comunale;
- che la società, nei comuni serviti, ha maturato un'esperienza pluriennale nella gestione dei succitati

servizi pubblici dimostrando l'efficienza e l'efficacia del proprio operato con assoluto rispetto delle norme vigenti;

- che la società dispone di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per la gestione dei servizi, così come sarà disciplinato dal contratto di servizio;
- che la gestione in house si configura come la più opportuna anche in considerazione delle peculiarità dei servizi oggetto di affidamento, a garanzia di una continuità ed omogeneità degli stessi, data anche l'evidente importanza strategica e il diritto interesse a garantire il benessere dei cittadini e la conservazione del territorio;

RITENUTO pertanto che l'affidamento a GSM Spa rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla società;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 secondo cui "gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";

CONSIDERATO che ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto si rende necessario approvare una serie di atti, fra cui i seguenti:

1. **lo statuto** di "GSM Spa", e a tal fine si rileva:

- il vigente statuto di "GSM Spa", sottoscritto con atto rep. n. 68482/31479, a firma del notaio Gaspere Gerardi di Pordenone, allegato sub C) alla presente delibera,
- il già citato D.Lgs. 175/2016 che impone alle società a controllo pubblico di aggiornare i propri statuti alle nuove disposizioni precisate dal decreto stesso;
- la presa d'atto del nuovo statuto da parte del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) nella riunione tenutasi in data 07.12.2017;

2. la vigente "**Convenzione** per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", allegata sub D) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

3. **i principi del contratto di servizio** tra il comune di Fiume Veneto e "GSM Spa" per l'affidamento dei servizi gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, allegato sub E) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che "GSM S.p.a.", come peraltro risultante dalla dichiarazione della società acquisita al protocollo comunale n. 20949 del 22/10/2018:

- nel triennio 2014/2015/2016 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno stabilire quale termine di durata dell'affidamento il 31/12/2023, in quanto tale scadenza è funzionale ad una corretta programmazione pluriennale della gestione dei servizi, che necessitano di investimenti;

VALUTATO pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della società "GSM Spa" ed affidare in house alla medesima società i servizi per a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal 01/01/2019;

VISTO l'articolo 42 recante "Attribuzioni dei consigli", comma 2, del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il

consiglio ha competenza relativamente all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

PRESO ATTO:

- che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per 15 giorni consecutivi;
- che entro la scadenza fissata alle ore 12 del 24/11/2018 non risultano pervenute osservazioni;

ACQUISITO il parere favorevole da parte dell'organo di revisione contabile, allegato sub F) alla presente delibera;

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Per quanto attiene agli interventi si rinvia al verbale di seduta;

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 21, votanti n. 19, astenuti n. 2 (Parpinelli e Bozzo), contrari n. 1 (Padoani), voti favorevoli n. ;18;

DELIBERA:

1. **di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di approvare** l'adesione al capitale di "GSM Spa" con sede a Pordenone, attraverso l'acquisizione di una quota delle azioni della società pari a n. 1, per una spesa complessiva indicativa di euro 7.666,00;
3. **di affidare** in modo diretto i servizi di gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alla propria società in house "GSM Spa" con sede a Pordenone;
4. **di stabilire** che l'affidamento dei servizi avverrà a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari, e pertanto indicativamente dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2023;
5. **di stabilire** che lo svolgimento del servizio avverrà con le modalità di cui alla proposta economica pervenuta al protocollo comunale n. 18853 in data 19/09/2018 e così come indicate nel contratto di servizio allegato sub E) alla presente delibera, e per un importo presuntivo di euro 39.500,00 oltre iva di legge, per la gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
6. **di approvare** i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - a) la relazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società "GSM Spa" da parte del comune di Fiume Veneto (All. A);
 - b) la relazione tecnico economica per l'espletamento dei servizi pubblici di gestione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 (All. sub B), che dimostra l'efficienza e l'economicità della gestione a mezzo di "GSM Spa" e la conformità al diritto comunitario e nazionale;
 - c) il vigente statuto di "GSM Spa" (All. sub C);
 - d) la "convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali", stipulata ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 tra i comuni soci di "GSM Spa" (All. sub D);
 - e) i principi del contratto di servizio (All. sub E);

7. **di prendere atto** del parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile, allegato sub F) alla presente delibera;

8. **di dare atto:**

- che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2016 "T.U. in materia di società a partecipazione pubblica", mediante pubblicazione sul sito del Comune per quindici giorni consecutivi;
- che entro la scadenza fissata alle ore 12 del 24/11/2018 non risultano pervenute osservazioni;

9. **di dare mandato** ai competenti organi ed uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, inerenti e conseguenti;

10. **di disporre** le pubblicazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare le seguenti trasmissioni:

- alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Friuli Venezia Giulia;
- all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
- all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'indirizzo "osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it";

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 21, votanti n. 19, astenuti n. 2 (Parpinelli e Bozzo), contrari n. 1 (Padoani), voti favorevoli n. ;18;

DELIBERA:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACQUISIZIONE AZIONI GSM S.P.A. DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, li 15/11/2018

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ACQUISIZIONE AZIONI GSM S.P.A. DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, li 15/11/2018

IL RESPONSABILE
DOTT. ALESSANDRO PINNAVARIA

Comune di Fiume Veneto

Provincia di Pordenone

Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *ACQUISIZIONE AZIONI GSM S.P.A. DI PORDENONE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.*

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi del decreto sindacale n. 11 del 24/02/2017, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, lì 23/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
CRISTIANA RIGO

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Canton Avv. Jessica

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cristiana Rigo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CANTON JESSICA

CODICE FISCALE: CNTJSC79E62G888X

DATA FIRMA: 03/12/2018 15:33:51

IMPRONTA: 0B7E403713A2A0FE70ABC09C5F541FE2CCD5A9125F1614E865EB0A1269F88A28
CCD5A9125F1614E865EB0A1269F88A28A2349FC18E6B4D55078263DD55CBAE52
A2349FC18E6B4D55078263DD55CBAE52C31773B13E67C947F2A9C7FEF7B263F5
C31773B13E67C947F2A9C7FEF7B263F5FCB3F7B74D65B37A894E720AFFB14605

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 03/12/2018 16:01:28

IMPRONTA: 54320DAC4467538B81433950180DA73332E02894EA54CAF2DB8A4540832D433F
32E02894EA54CAF2DB8A4540832D433F37011CA5962DDBAF138198FAD0393D73
37011CA5962DDBAF138198FAD0393D731066435C4B0FB9D37E45F0F472C46987
1066435C4B0FB9D37E45F0F472C46987A4A0715B8F1759B867ACDC67E0A61FE9